

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 30 marzo 2009, ARG/elt 35/09

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE APRILE - GIUGNO
2009 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) conferma i valori del corrispettivo *PPE* fissati con deliberazione 19 dicembre 2008, ARG/elt 190/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/08);
 - c) conferma i valori della componente UC_I fissati con deliberazione ARG/elt 190/08;
 - d) aggiorna i livelli delle componenti $DISP_{BT}$, RCV e RCV_i ;
 - e) apporta modificazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV) introducendo altresì degli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti la maggior tutela societariamente separati.

2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela

- 2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:
- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
 - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico), soggetto che a partire dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.
- 2.3 In termini operativi, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
 - b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
 - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela di:
- a) la componente UC_I a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente $DISP_{BT}$ a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
 - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
 - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
 - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Con riferimento a ciascun contratto di cui al punto 3.2, lettere b) e c), il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica relativa a tali contratti. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 13 marzo 2009, prot. Autorità n. 12315 del 16 marzo 2009;
 - b) 19 marzo 2009, prot. Autorità n. 13679 del 24 marzo 2009;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con le comunicazioni:
- c) 18 marzo 2009, prot. Autorità n. 13122 del 19 marzo 2009 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2009);
 - d) 17 marzo 2009, prot. Autorità n. 13153 del 19 marzo 2009
- si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese¹ che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2009, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 83 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2009, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.

¹ Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2009) – GWh

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	TOT
	GWh												
Importazioni (a)	852	700	741	673	670	673	696	495	512	697	673	696	8.077
Contratti fisici in banda (b)	1.408	1.249	1.399	1.313	1.336	1.313	1.360	1.336	1.313	1.350	1.301	1.360	16.039
Acquisti in borsa (c)	6.546	5.920	5.533	4.032	4.276	4.663	5.546	4.560	4.389	4.138	4.285	4.701	58.590
di cui:													
CIP6	640	578	617	598	596	577	574	574	535	553	514	531	6.888
contratti													
differenziali	1.636	1.479	1.634	1.591	1.625	1.591	1.647	1.625	1.591	1.638	1.580	1.647	19.287
a due vie													
Sbilanciamento (d)	-368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-368
Totale	9.174	7.870	7.673	6.019	6.282	6.649	7.602	6.390	6.215	6.184	6.259	6.757	83.075
Acquisti in borsa non coperti (e)	4.638	3.863	3.282	1.843	2.055	2.495	3.324	2.360	2.263	1.947	2.191	2.523	32.783
% quota non coperta (f)	51%	49%	43%	31%	33%	38%	44%	37%	36%	31%	35%	37%	39%
(a) E' l'energia elettrica di cui ai punti 3.9 e 3.10 della presente relazione tecnica. (b) E' l'energia elettrica di cui al punto 3.11 della presente relazione tecnica. (c) E' il totale delle quantità acquistate su MGP. (d) Coerentemente con la deliberazione n. 111/06, il segno negativo degli sbilanciamenti significa che le previsioni e i programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati. (e) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti, in ciascun mese, come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica CIP 6, dell'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie. (f) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".													

3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2008 recante "Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009" (di seguito: decreto 11 dicembre 2008);
- l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti di importazione di cui al successivo punto 3.10;
- l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.11;
- l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992. n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92) per la quota assegnata nell'anno 2009 all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008 (di seguito: decreto 25 novembre 2008);
- l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti differenziali a due vie di cui al successivo punto 3.13.

3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2009 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata

oggetto di tali contratti è fissata pari a 78 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 11 dicembre 2008; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti sarà aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.

- 3.10 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, nel periodo compreso tra dicembre 2008 e marzo 2009 sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella seguente tabella 2.

Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2009

	Quantità	Prodotto	Frontiera	Durata
Asta annuale*	160	Baseload	Svizzera	1 gennaio - 31 dicembre
Aste mensili	200	Baseload	Svizzera	1 - 31 gennaio
	30	Peakload	Svizzera	
	50	Peakload	Svizzera	1 - 28 febbraio
	60	Peakload	Svizzera	1 - 31 marzo
* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.				

L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.

All'energia elettrica conseguente a tali assegnazioni va aggiunta l'energia elettrica riportata nella seguente tabella 3, corrispondente a contratti di importazione sottoscritti da Acquirente unico e aventi ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica indicata e della corrispondente capacità di trasporto.

Tabella 3: Altri contratti di importazione (MW) per l'anno 2009

		Baseload	Peakload
Prodotti mensili	Gennaio	30	40
	Febbraio	80	50
	Marzo	30	40
Prodotti annuali*	175**		
* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.			
** 155 MW nel mese di gennaio.			

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica relativa ai contratti di cui al presente punto stimata per l'anno 2009 risulta pari a circa 2.821 GWh.

3.11 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 4, ha sottoscritto altri contratti bilaterali di tipo *baseload* per un totale di 1.450 MW e di tipo *peakload* per un totale di 1.020 MW. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent, mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso. Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale Acquirente unico aveva assegnato, relativamente all'anno 2009, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, le controparti hanno esercitato il diritto di recesso. In base al contratto², in caso di recesso la controparte è tenuta a pagare un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2009, al 50% della differenza, se positiva, tra il PUN e il prezzo della fornitura, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto. Ciò garantisce una copertura equivalente alla stipula di un contratto differenziale a una via con premio nullo in cui l'Acquirente unico riceve la differenza, quando positiva, tra il PUN e il prezzo della fornitura, moltiplicata per il 50% dell'energia oggetto del contratto, copertura che, in occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2009 (1 aprile - 30 giugno), è stata stimata pari a 284 GWh.

Tabella 4: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW) per l'anno 2009

Asta	Quantità	Prodotto
12/12/2007	500	Baseload
20/12/2007	100	Baseload
18/11/2008	200	Baseload
	220	Peakload
24/11/2008	350	Baseload
	500	Peakload
09/12/2008	300	Baseload
	300	Peakload

All'energia elettrica conseguente alle assegnazioni riportate nella tabella 4 vanno aggiunti 143 GWh relativi a contratti OTC di tipo *peakload* sottoscritti da Acquirente unico.

L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2009 attraverso contratti fisici risulta pari a 16.039 GWh.

3.12 La capacità produttiva CIP 6/92 assegnata all'Acquirente unico per l'anno 2009 è pari, ai sensi del decreto 25 novembre 2008, al 20% del totale della capacità assegnabile ed è stata, in particolare, stimata pari a 860 MW costanti in ogni ora per il mese di gennaio 2009; per i mesi successivi è stata ipotizzata una riduzione di tale quantità per tener conto dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela. Le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico sono equivalenti ad un contratto differenziale a due vie rispetto al PUN, con un prezzo strike di assegnazione che per i primi tre mesi del 2009 è stato pari a 78 €/MWh, in base a quanto stabilito dal decreto 25 novembre 2007, e che per i mesi successivi è aggiornato secondo quanto stabilito dalla deliberazione 28 gennaio 2009, ARG/elt 11/09.

3.13 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 5, ha infine sottoscritto altri contratti differenziali a due vie di tipo *baseload* per un totale di 1.871 MW e di tipo *peakload* per un totale di 925 MW. In particolare, il contratto sottoscritto in esito all'asta del 30 luglio 2008 prevede che 110 MW del prodotto *baseload* saranno valorizzati a un prezzo

² Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione "Gare Energia".

strike indicizzato al prezzo del Brent, mentre le restanti quantità relative a detto contratto nonché le quantità relative agli altri contratti indicati nella tabella 5 saranno valorizzate a un prezzo *strike* che risulta fisso.

Tabella 5: Contratti differenziali a due vie - Quantità assegnate (MW)

Asta	Quantità	Prodotto
30/07/2008	920	Baseload
	355	Peakload
13/10/2008	250	Baseload
	350	Peakload
21/10/2008	10	Baseload
24/10/2008	691	Baseload
	20	Peakload
11/11/2008	200	Peakload

- 3.14 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 71% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa ai contratti di cui al precedente punto 3.13.
- 3.15 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa ai contratti di cui al punto 3.13 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 39% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.

Per il prezzo del petrolio (Brent dated) si conferma sostanzialmente la previsione dello scorso trimestre: il valore medio per l'intero anno 2009 è stimato pari a 46 US\$/barile e 36€/barile.

I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.

Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è previsto in diminuzione del 4,6% rispetto al valore stimato nel dicembre 2008. In valore assoluto la nuova proiezione è ora pari a 65,4 €/MWh.

- 3.16 La tabella 6 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2009, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico. Oltre ai costi connessi ai contratti di cui ai precedenti punti da 3.9 a 3.13 e all'acquisto nel MGP dell'energia elettrica non coperta da tali contratti, tale costo comprende:
- i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto pagati dall'Acquirente unico in qualità di operatore cedente per l'esecuzione dei contratti annuali di importazione;
 - i proventi conseguenti alla valorizzazione delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto spettanti all'Acquirente unico ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione ARG/elt 182/08;
 - altri costi connessi all'energia elettrica di importazione (CCT, certificati verdi);
 - il corrispettivo pagato alla società Gestore del mercato elettrico Spa;
 - gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati a PUN.

Tabella 6: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2009)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	8,96	8,56	8,18	7,83	7,57	7,72	7,95	7,46	7,71	7,84	7,97	7,96

- 3.17 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per il solo mese di gennaio.
- 3.18 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore all'1,5% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio³, si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota superiore all'1,5%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 3.19 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
 - del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore all'1,5% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 3.20 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:
- costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);

³ Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

b) onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore all'1,5% (di seguito: penale da sbilanciamento).

3.21 La successiva tabella 7 riporta con riferimento al mese di gennaio 2009, l'unico per i quali risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

Tabella 7: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2009)

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	-368,32	35,87	11,54

3.22 La tabella 7 mostra che nel mese di gennaio 2009 le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente inferiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela.

3.23 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno negativo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati inferiori ai consumi effettivi registrati.

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.24 Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento⁴;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti.

⁴ La deliberazione n. 314/06 ha previsto che tale corrispettivo sia calcolato con cadenza trimestrale, ciò al fine, da un lato, di stabilizzarne il valore e, dall'altro, di tenere in opportuna considerazione le esigenze di fatturazione dei clienti finali.

3.25 I valori riportati nella tabella 8 concorrono a determinare l'elemento *PD* del corrispettivo *PED* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.24. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera a), deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 19 marzo 2009;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera b), deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008 ARG/elt 189/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/08) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 19 marzo 2009 per quanto attiene la restante parte;
- c) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.24, lettere da d) a f), sono fissati per l'anno 2009 dalla deliberazione ARG/elt 189/08;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera g), è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07.

Secondo la metodologia utilizzata fino al 2008, relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera c), venivano considerati i soli valori di consuntivo, mentre erano posti pari a zero i rimanenti valori. In occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) si è ritenuto di procedere a una stima prudenziale del corrispettivo in misura pari a 0,1 cent€/kWh per i mesi dell'anno per i quali non sono ancora disponibili i dati di consuntivo, come già fatto in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo).

Tabella 8: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2009)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	0,69	0,67	0,67	0,77	0,77	0,76	0,86	0,86	0,86	0,90	0,90	0,90

3.26 I dati riportati nelle tabelle 6 e 8 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che:
 - a) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi della deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP), si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno;
 - b) a partire dall'1 aprile 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c), del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che

sono trattati per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV;

- c) a partire dall'1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), del TIV (clienti domestici) che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TILP si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 e per i raggruppamenti di mesi sopra richiamati;
- d) a partire dall'1 gennaio 2009, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), del TIV, si applichino corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- e) ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a d) si applichino corrispettivi *PED* monorari.

4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e d) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{rag} , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al secondo trimestre 2009, il raggruppamento R1 comprende il solo mese di giugno, il raggruppamento R2 comprende i mesi di aprile e maggio.

4.4 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera e), sono pari rispettivamente a:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;

- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.5 I corrispettivi di cui al punto 4.1, lettera c), saranno pubblicati in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2010 (1 gennaio – 31 marzo).
- 4.6 Anche successivamente alle scadenze temporali indicate al precedente punto 4.1, per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TILP l'articolo 27 del TIV prevede che si applichino:
- a) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
- b) i corrispettivi di cui al successivo punto 4.8 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
- c) i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.7 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.6, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.8 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 4.6, lettera b), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 L'articolo 27 del TIV prevede infine che ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) (clienti domestici), del medesimo TIV, fino al 31 dicembre 2009 si applichino:
- a) corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
- b) corrispettivi PED monorari, per tutti gli altri punti di prelievo.

Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), trattati monorari ai sensi del TILP è previsto che, successivamente al 31 dicembre 2009, siano loro applicati i corrispettivi *PED* di cui alla precedente lettera a) qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008.

- 4.10 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.9, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.11 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 4.6, lettera c) e 4.9, lettera b) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

Recupero di eventuali importi connessi al calcolo del corrispettivo *PED*

- 4.12 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio. Ciò è necessario in ragione del fatto che per l'esercente la maggior tutela il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui il servizio è erogato è un costo *pass through*. L'esercente la maggior tutela è infatti tenuto ad erogare il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, approvvigionandosi dell'energia elettrica destinata al servizio unicamente dall'Acquirente unico e applicando ai clienti finali serviti, secondo quanto previsto dal TIV, le condizioni economiche definite dall'Autorità. Le differenze tra i costi e ricavi relativi alla parte di approvvigionamento dell'energia elettrica sono legate, quindi, a fattori esterni al controllo dell'esercente, e pertanto tali differenze devono essere compensate. Ciò è fatto mediante l'adeguamento dei corrispettivi in corso d'anno applicando in primis le componenti di recupero e, in subordine, mediante la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela determinata a partire dall'anno successivo.
- 4.13 Già nel corso dell'anno 2008 l'Autorità ha adottato una nuova metodologia per il calcolo del recupero⁵ da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, prevedendo in particolare che esso sia determinato come differenza tra:
- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico e dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela;

⁵ Per una spiegazione di dettaglio della nuova metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.

4.14 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.13, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi al mese di gennaio, il solo per i quali i medesimi erano disponibili, e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.

4.15 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2009, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:

a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;

b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

4.16 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2009 come indicato al punto 4.15, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:

a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009, i corrispettivi *PED* in vigore nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) e definiti dalla deliberazione ARG/elt 190/08;

b) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, e attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.15 ai clienti monorari, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 35/09 oggetto della presente relazione tecnica;

c) all'energia elettrica attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.15 ai clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 35/09 oggetto della presente relazione tecnica per il trimestre successivo e corrispettivi *PED* corrispondenti alle stime dei prezzi di cessione futuri per la restante parte dell'anno.

4.17 Infine, nel calcolo del recupero si è tenuto conto degli effetti relativi all'applicazione del *load profiling* per fasce disciplinato dal TILP. Tali effetti sono stati valorizzati applicando i corrispettivi di cui alla tabella 1 del TILP⁶ alla stima dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali serviti in maggior tutela e trattati monorari ai sensi del TILP medesimo. L'importo così determinato è stato poi attribuito ai costi di acquisto e ai costi di dispacciamento dell'energia elettrica secondo un criterio di proporzionalità.

⁶ Per l'anno 2009 tali corrispettivi sono stati definiti con deliberazione 29 ottobre 2008, ARG/elt 157/08.

- 4.18 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.
- 4.19 In considerazione di quanto sopra esposto:
- relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare stimato assume un valore negativo pari a 37 milioni di euro;
 - relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare stimato assume un valore negativo pari a 36 milioni di euro.
- 4.20 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a - 0,105 cent€/kWh e a - 0,101 cent€/kWh.

5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento della componente UC_1 e fissazione del corrispettivo *PPE*

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente UC_1 e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero illustrato al precedente capitolo 4.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce:
- la componente UC_1 come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
 - il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.
- 5.3 Pertanto, alla luce di quanto esposto al precedente punto 5.2, gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica relativi a tutto l'anno 2007 saranno finanziati attraverso la componente UC_1 , mentre la valorizzazione del corrispettivo *PPE* avrà a riguardo gli ammontari relativi agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica generatisi a partire dall'1 gennaio 2008.

- 5.4 Conseguentemente a quanto illustrato al punto 5.3, la componente UC_1 sarà valorizzata, e pertanto sarà applicata ai clienti finali in maggior tutela, fino al completo assorbimento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2007.
- 5.5 Il corrispettivo PPE è stato valorizzato a partire dall'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) e sarà applicato ai clienti in maggior tutela, per tener conto degli squilibri di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a tutto l'anno solare 2008.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006

- 5.6 Gli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005 risultavano interamente recuperati alla fine dell'anno 2007. La quantificazione definitiva delle partite di conguaglio relative alla perequazione per l'anno 2005, disposta con deliberazione 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/08), non ha evidenziato oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati e recuperati. Conseguentemente, la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura degli squilibri di perequazione per gli anni 2004 e 2005, posta pari a 0 (zero) a partire dal primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo), rimane invariata.
- 5.7 Con riferimento all'anno 2005, tuttavia, va evidenziato che è ancora in fase di completamento la perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: imprese cooperative). Si ritiene, tuttavia, che ciò non darà luogo ad esigenze di gettito ulteriori per la componente UC_1 . In ogni caso, il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 78/08 rimanda ad un successivo provvedimento eventuali adeguamenti della componente UC_1 conseguenti al completamento delle attività di perequazione con riferimento alle imprese cooperative.
- 5.8 Con riferimento ai costi di approvvigionamento dell'anno 2006, dalle verifiche effettuate alla fine del mese di dicembre 2007 in occasione dell'aggiornamento relativo al primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo), gli squilibri di perequazione quantificabili a quella data, risultavano interamente recuperati. Conseguentemente anche la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2006 è stata fissata pari a 0 (zero) a partire dal primo trimestre 2008 (1 gennaio – 31 marzo).
- 5.9 A tal proposito va tenuto conto che la quantificazione definitiva degli oneri derivanti dal meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2006 ha subito ritardi a causa di problemi nelle operazioni di conguaglio di competenza dell'Acquirente unico connesse e funzionali all'adempimento di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007.
- 5.10 Con deliberazione ARG/elt 110/08 l'Autorità ha ulteriormente disciplinato le modalità per la fatturazione dei conguagli del servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata nell'anno 2006, incidendo sulla tempistica delle conseguenti attività di conguaglio di competenza dell'Acquirente unico previste dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007.

⁷ Il Testo integrato 2004-2007 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato.

- 5.11 Successivamente, con deliberazione 15 dicembre 2008, ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08), anche alla luce delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 110/08, l'Autorità ha ridefinito le tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 78/08 per la perequazione relativa all'anno 2006.
- 5.12 Tenuto conto di quanto detto sopra, le informazioni relative alla perequazione 2006, sulla base delle quali effettuare un eventuale adeguamento dell'aliquota UC_1 , saranno disponibili nel mese di aprile 2009. Sulla base dei dati disponibili alla data del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, peraltro, non sono emersi elementi tali da indurre a modificare la quota parte dell'aliquota della componente UC_1 a copertura degli squilibri del suddetto sistema di perequazione che resta pertanto fissata pari a 0 (zero) anche per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007

- 5.13 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione della componente CCA nel primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007.
- 5.14 Tenuto conto del gettito raccolto dalla componente UC_1 nel corso dell'anno 2008, stimabile in circa 310 milioni di euro, lo squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento relativo all'anno 2007, finora accertato, risulta interamente recuperato.
- 5.15 Le informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici alla fine dell'anno 2008, ancorché provvisorie, hanno evidenziato uno squilibrio di perequazione per l'anno 2007, ulteriore rispetto a quello già recuperato dalla componente UC_1 nel corso dell'anno 2008, quantificabile in oltre 100 milioni di euro.
- 5.16 Le suddette stime non sono definitive, ma saranno oggetto di revisione nel corso dell'anno 2009 a seguito delle operazioni di raccolta dati per la perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007.
- 5.17 Nel corso del primo trimestre 2009 la componente UC_1 risulta aver raccolto un gettito di circa 32 milioni di euro. Lo squilibrio residuo di perequazione per l'anno 2007, sulla base delle informazioni note alla data del presente provvedimento, ammonta pertanto a circa 87 milioni di euro.

Dimensionamento complessivo della componente UC_1 per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno)

- 5.18 Tenuto conto di quanto detto sopra, l'Autorità ritiene opportuno continuare a dimensionare l'aliquota della componente UC_1 in modo da consentire, entro la fine dell'anno 2009, il recupero degli squilibri di perequazione noti alla data del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, tenendo conto anche delle informazioni fornite dalle imprese distributrici come riportate al precedente punto 5.15. L'aliquota UC_1 viene quindi confermata anche per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) pari a 0,148 cent€/kWh.

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008

- 5.19 In occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno), la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2008 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.20 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2008 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata in ciascun mese dell'anno 2008.
- 5.21 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁸ in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* per fascia.

I dati così raccolti, che tuttavia non rappresentano ancora valori di consuntivo e potranno essere quindi rivisti in occasione dei prossimi aggiornamenti trimestrali, sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 5.22 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2008 come indicato al punto 5.21, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2008 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela⁹.
- 5.23 Inoltre, nello stimare l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2008 si è tenuto conto degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del *load profiling* per fasce disciplinate dal TILP.
- 5.24 La stima dell'ammontare di perequazione fatta in occasione dell'aggiornamento per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) permette, di conseguenza, di tener conto degli effetti derivanti dalla regolazione delle partite economiche relative al conguaglio *load profiling*, nonché dei fenomeni di entrata e uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela. Tuttavia, attualmente tale stima trascura gli effetti sull'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela conseguenti a:
- la perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione, di cui al comma 13bis.1, lettera b), del TIV;
 - la perequazione a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard delle reti, di cui al comma 13bis.1, lettera c), del TIV.

Gli effetti derivanti dai meccanismi di perequazione di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere pienamente considerati solo successivamente alla disponibilità dei valori di consuntivo delle grandezze rilevanti.

⁸ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

⁹ Deliberazione n. 352/07, deliberazione ARG/elt 37/08, deliberazione ARG/elt 85/08, deliberazione ARG/elt 137/08.

- 5.25 Dal confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per la quota a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e la stima dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* (al netto della stima degli importi relativi al conguaglio *load profiling*) è emerso come tali costi siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti per la determinazione dell'elemento *PE* nel corso dell'anno 2008. Il differenziale relativo all'anno 2008 è attualmente quantificabile in circa 290 milioni di euro, di cui 90 milioni di euro si stima siano stati recuperati nel primo trimestre 2009 (1 gennaio - 31 marzo).
- 5.26 Dal confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per la quota a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica e la stima dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* (al netto della stima degli importi relativi al conguaglio *load profiling*) è emerso come tali costi siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti per la determinazione dell'elemento *PD* nel corso dell'anno 2008. Il differenziale relativo all'anno 2008 è attualmente quantificabile in circa 103 milioni di euro di cui 27 milioni di euro si stima siano stati recuperati nel primo trimestre 2009 (1 gennaio - 31 marzo).
- 5.27 Rispetto a quanto stimato in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo), le stime di cui ai punti 5.25 e 5.26 incorporano, da un lato, i valori di consuntivo dei costi per il servizio di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel quarto trimestre 2008 (1 ottobre – 31 dicembre) e non noti al momento dello scorso aggiornamento e, dall'altro, le nuove informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti del servizio.
- 5.28 L'ammontare degli squilibri di cui ai punti 5.25 e 5.26 non è definitivo, ma sarà oggetto di revisione nei prossimi mesi, quando saranno disponibili i dati di consuntivo relativi ai costi e ai ricavi degli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio.

Dimensionamento del corrispettivo PPE per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno)

- 5.29 Tenuto conto di quanto sopra esposto, nonché della stima del fabbisogno del servizio di maggior tutela nell'anno 2009 comunicata dall'Acquirente unico, l'aliquota del corrispettivo *PPE* è stata dimensionata in modo da consentire il recupero degli squilibri di perequazione, stimati in questo trimestre come somma degli ammontari di cui ai punti 5.25 e 5.26, entro la fine dell'anno 2009. A tal fine, il valore dell'aliquota del corrispettivo *PPE* per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno) è confermato al medesimo livello del valore in vigore nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) e fissato pari a 0,525 cent€/kWh.

6. Modificazioni al TIV

- 6.1 Con la deliberazione connessa alla presente relazione tecnica l'Autorità ha altresì proceduto a modificare il TIV. Le modificazioni riguardano:
- la determinazione delle componenti $DISP_{BT}$, RCV e RCV_i in vigore a partire dall'1 aprile 2009;
 - l'introduzione di obblighi di comunicazione all'Autorità in capo agli esercenti la maggior tutela societariamente separati.
- 6.2 Per quanto riguarda il precedente punto 6.1, lettera a), già con la deliberazione ARG/elt 190/08 l'Autorità aveva provveduto ad adeguare prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente $DIPS_{BT}$ in vista delle risultanze finali delle

analisi dei dati patrimoniali ed economici degli esercenti la maggior tutela societariamente separati al fine, da un lato, di tener conto della necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV per l'anno 2008 e, dall'altro, di compiere la migliore stima della variazione del livello della componente *RCV* riferita all'anno 2009.

- 6.3 In particolare, il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, cui debbono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati¹⁰, prevede che gli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente *RCV* e i costi riconosciuti, determinati sulla base dei valori di consuntivo relativi all'anno 2008, per l'attività di commercializzazione vengano in parte compensati.
- 6.4 Al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui al punto 6.3, la Direzione Mercati dell'Autorità aveva a suo tempo raccolto informazioni dagli esercenti interessati, in base alle quali era stato possibile quantificare prudenzialmente un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello utilizzato per la determinazione del livello della componente *RCV* in vigore nel 2008, sebbene tale risultanza fosse stata considerata provvisoria e non definitiva.
- 6.5 Lo scostamento rispetto ai costi riconosciuti utilizzati per la determinazione del livello della componente *RCV* in vigore nel 2008 è stato principalmente ricondotto all'effetto congiunto di due fenomeni: da un lato, al manifestarsi di fenomeni di mancato pagamento per morosità da parte dei clienti finali, dall'altro, alla presenza di una struttura dell'attivo che sembra aver risentito di una variazione del livello di capitale circolante netto diversa da quanto precedentemente stimato.
- 6.6 Ai fini della quantificazione degli oneri relativi alla morosità dei clienti finali, con le Note della Direzione Mercati 4 novembre 2008, prot. Autorità n. 33511 e 21 gennaio 2009, prot. Autorità 2862 agli esercenti la maggior tutela societariamente separati sono state richieste informazioni di dettaglio in tema di:
- dimensione del fenomeno relativo alla morosità, chiedendo dati disaggregati per sottotipologia di clienti serviti in maggior tutela e per diversi intervalli temporali;
 - analisi del credito, attraverso la richiesta di informazioni circa il trattamento contabile dei crediti;
 - procedure di recupero credito, richiedendo la descrizione delle modalità di recupero del credito utilizzate, eventualmente differenziate per sottotipologia di clienti serviti in maggior tutela.
- 6.7 Dall'analisi dei dati pervenuti è emersa la difficoltà da parte degli esercenti di fornire informazioni con dettaglio sufficiente a consentire, con riferimento all'anno 2008, di pervenire ad un riconoscimento della voce svalutazione crediti che tenga conto delle eventuali differenziazioni dei clienti finali in sub-categorie in relazione al tema della morosità; gli operatori hanno altresì manifestato tale difficoltà anche per quanto riguarda il futuro.
- 6.8 Inoltre, dall'analisi dei dati pervenuti è emersa, da un lato, una sostanziale omogeneità nel trattamento contabile in tema di svalutazione dei crediti maturati che prevede dopo un anno dalla scadenza il deterioramento dei medesimi e, dall'altro, un progressivo incremento della dimensione del fenomeno di morosità, sia in termini di numero di fatture non pagate da parte dei clienti finali serviti in maggior tutela per i quali è cessata la fornitura, che in termini di

¹⁰ Sono le società che, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 125 del 3 agosto 2007, erogano il servizio di maggior tutela attraverso una apposita società separata rispetto all'impresa distributrice, in quanto l'ambito territoriale servito dall'impresa distributrice ricomprende più di 100'000 clienti finali.

rapporto tra valore delle fatture non pagate per forniture cessate indipendentemente dalla causa e fatturato complessivo.

- 6.9 A fronte di questi elementi, l'Autorità ha comunque ritenuto che il riconoscimento dei costi per gli anni successivi al 2008 debba essere tale da incentivare l'utilizzo da parte degli esercenti la maggior tutela di tutti gli strumenti atti a limitare il rischio credito, ivi compresa la sospensione della fornitura prevista dalla deliberazione ARG/elt 4/08, nonché di altri strumenti che siano volti alla minimizzazione complessiva della dimensione del fenomeno della morosità e dei suoi conseguenti oneri.
- 6.10 In base a quanto fin qui esposto, l'Autorità ha previsto che ai fini del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV il livello standard di riconoscimento della voce svalutazione crediti sia fissato, per l'anno 2008, ad un livello risultante dall'analisi dei dati pervenuti dagli esercenti la maggior tutela e che sia applicato al fatturato complessivo.
- 6.11 Per quanto attiene la revisione della componente *RCV* relativa all'anno 2009, l'Autorità ha ritenuto opportuno ridurre il suddetto livello standard riconosciuto per l'anno 2008 al fine di incentivare la progressiva gestione efficiente del credito da parte degli esercenti la maggior tutela. In particolare, il livello della componente *RCV* in vigore dall'1 aprile 2009 da un lato incorpora il suddetto incentivo e, dall'altro, tiene conto del fatto che il livello della componente *RCV* in vigore nel primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) non scontava ancora le risultanze delle analisi economiche e patrimoniali sopra illustrate.
- 6.12 La variazione del livello dei costi riconosciuti e, di conseguenza, del livello della componente *RCV* per l'anno 2009, ha un impatto sulla necessità di gettito del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione. Tale conto è infatti alimentato dalla differenza tra il livello del prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo *PCV*) e il livello della componente *RCV* riconosciuta agli esercenti la maggior tutela e il gettito viene utilizzato per:
- a) la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento $DISP_{BT}$, relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione aventi diritto alla maggior tutela serviti nel mercato libero;
 - b) per la copertura degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento $DISP_{BT}$, relativa ai punti di prelievo connessi in bassa tensione serviti nella maggior tutela.

Il TIV prevede, infine, che con riferimento al meccanismo di compensazione di cui al punto 6.3 il citato Conto alimenti altresì le differenze (sia positive che negative) da versare o ricevere a/da ciascun esercente la maggior tutela societariamente separato.

- 6.13 In considerazione di quanto sopra, i valori della componente $DISP_{BT}$ in vigore dall'1 aprile 2009 sono stati pertanto aggiornati.
- 6.14 Per quanto riguarda il precedente punto 6.1, lettera b), l'introduzione di obblighi di comunicazione all'Autorità in capo agli esercenti la maggior tutela societariamente separati è finalizzata alla migliore stima dei corrispettivi di maggior tutela.
- 6.15 Infatti, al fine sia della stima del recupero da cumulare agli elementi *PE* e *PD*, sia della stima del corrispettivo *PPE* la Direzione Mercati è solita richiedere agli esercenti la maggior tutela societariamente separati informazioni circa i prelievi di energia elettrica dei clienti finali del servizio (cfr. rispettivamente il punto 4.15 e il punto 5.21). Tali informazioni sono utilizzate per quantificare i ricavi che gli esercenti medesimi conseguono in applicazione del corrispettivo *PED* e risulta pertanto necessario poterle ricevere con continuità e in tempi utili per il loro effettivo utilizzo ai fini degli aggiornamenti trimestrali.

- 6.16 In ragione di quanto sopra, l'Autorità ha modificato il TIV introducendo un esplicito obbligo in capo agli esercenti societariamente separati relativamente all'invio delle informazioni sui prelievi di energia elettrica dei clienti del servizio di maggior tutela, o, ove le informazioni non siano disponibili, la miglior stima di detti prelievi. In particolare, il comma 13.4 del TIV prevede che tale invio avvenga con cadenza trimestrale, previa comunicazione da parte della Direzione Mercati che definisca il dettaglio delle informazioni richiesto e i tempi a disposizione per l'invio.

7. Istruzione del provvedimento ARG/elt 35/09

- 7.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 35/09, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2009;
 - b) la Direzione Tariffe dell'Autorità, per le parti relative agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 e 2007, nonché al dimensionamento della componente UC_1 di competenza di tali anni da applicarsi al secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno);
 - c) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Massimo Ricci
Direttore
Direzione Mercati

Egidio Fedele Dell'Oste
Direttore
Direzione Tariffe

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e
Documentazione